

N.R.G. 5100/2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Domenico Bonaretti	Presidente
dr. Maria Iole Fontanella	Consigliere
dr. Giuseppe Nuzzaci	Giudice Ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 5100/2017 promossa in grado d'appello

DA

_____ elettivamente
domiciliato presso _____

_____, che lo rappresenta e difende

APPELLANTE

CONTRO

_____, elettivamente domiciliato in
_____ studio dell'avv.

_____, che la rappresenta e difende come da delega in atti

_____ (C.F. _____), elettivamente domiciliato in
_____ presso lo studio dell'avv.

_____, che la rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLATI

Sentenza n. 1700/2020 pubbl. il 07/07/2020

RG n. 5100/2017

Repert. n. 1700/2020 del 07/07/2020

Orbis

Sentenza n. 1700/2020 pubbl. il 07/07/2020
RG n. 5100/2017
Repert. n. 1700/2020 del 07/07/2020

Orsini

Sentenza n. 1700/2020 pubbl. il 07/07/2020

RG n. 5100/2017

Repert. n. 1700/2020 del 07/07/2020

Ommissis

— OMISSIS —

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col proposto gravame il l appellante censura sostanzialmente la decisione impugnata: a) nella parte in cui il Tribunale avrebbe —a suo dire— erroneamente affermato l'inoperatività, nel caso di specie, della normativa speciale inerente la cessione dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione (*i.e.* artt. 9 della Legge 2248/1865, 70 del R.D. 2240/1923 e 117 comma 3 D.L.gs. 163/2016) sul presupposto che, al momento in cui le cessioni di credito per cui è causa erano state formalizzate, le prestazioni (*i.e.* le forniture di energia elettrica) da cui sono derivati i crediti ceduti erano state già effettuate; e b) per aver poi il Tribunale in ogni caso errato nel confermare il decreto ingiuntivo opposto, pur essendo pacifico ed incontestato tra le parti l'avvenuto pagamento —nelle more del giudizio— dei crediti per cui è causa da parte della Pubblica Amministrazione.

1. La prima censura, anche a voler sorvolare sui suoi potenziali profili di inammissibilità (conseguente all'eccezionale carenza di interesse ad agire in quanto, secondo la tesi di parte appellata, in mancanza di contestazione sull'an e quantum debeatur del credito azionato, nelle more del giudizio peraltro pacificamente già pagato, l'impugnazione si risolverebbe di fatto in una mera richiesta di pronuncia sulla questione di diritto relativa alla cedibilità del credito de quo), è priva di fondamento.

Sul punto, infatti, il Giudice di legittimità ha da tempo affermato come *“con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'“adesione” della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti”* (cfr. Cass. sent. 268/2006), affermando poi, con specifico riguardo al prezzo della somministrazione di energia elettrica pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo,

come questo *“configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell’ambito di una causa petendi di tipo continuativo”* (cfr. Cass. n. 6209/99; Cass. n.11918/2002; Cass.n.1442/2015).

Va quindi rilevato come di tali principi, pienamente condivisi da questa Corte, sia stata fatta corretta applicazione dal Giudice di prime cure che, pertanto, del tutto correttamente ha ritenuto legittima ed operante la cessione effettuata da in favore di dei crediti per forniture di energia elettrica, portati da fatture scadute e risalenti anche ad anni prima) perché *“ogni singola fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l’erogazione costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell’operazione già conclusa all’atto dell’immissione dell’energia nella disponibilità del cliente”*.

Non senza peraltro rimarcare come è la diversa interpretazione delle norme in questione propugnata dall’appellante a non apparire rispettosa della ratio sottesa al dettato legislativo, atteso che, stante il carattere di contratto a tempo indeterminato che connota la somministrazione/fornitura di energia elettrica, accedendo all’interpretazione dell’appellante si finirebbe per dover considerare permanente (a contratto sempre in corso) la deroga alla libera cedibilità del credito del fornitore, deroga che invece la legge considera eccezionale e solo in funzione dell’esigenza di evitare che durante la fornitura *“possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato”*; esigenza che peraltro —e con ogni evidenza— appare anzi meglio garantita dalla possibilità di cessione/smobilizzo dei crediti afferenti a forniture già eseguite e non ancora saldate.

Da qui quindi l’infondatezza della tesi sostenuta dal

— OMISSIS —

Sentenza n. 1700/2020 pubbl. il 07/07/2020

RG n. 5100/2017

Repert. n. 1700/2020 del 07/07/2020

Ommissis

0100110

— OMISSIS —

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa o ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal
avverso la sentenza n.6464/2017 del Tribunale di
Milano, così provvede:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 31714/14 emesso dal Tribunale di Milano;
- 2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- 3) dichiara compensate per metà le spese del presente grado di giudizio e condanna l'appellante al pagamento in favore di ognuna delle appellate della restante metà che in tale misura liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 5.2.2020.

Il Giudice estensore

Giuseppe Nuzzaci

Il Presidente

Domenico Bonaretti